


Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Demetrio DELFINO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 25 GENNAIO 2018


PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE  
Arch. Antonino Cristiano



PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità contabile  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE



N. 1549 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, il 27 FEB 2018

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 27 FEB 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;


è divenuta efficace il 10 MAR 2018

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, il 12 MAR 2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA  
ABITATIVA - ART. 31 L.R. 25 NOVEMBRE 1996 N.32

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio**, alle ore **11.25**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **10010** del **16.01.2018** si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. **21** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	NO	26	CARACCILO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	NO	27	D'ASCOLI Giuseppe	NO
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	NO	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonino	SI	30	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	NO
10	IMBALZANO Emiliano	NO			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	NO			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	SI			
18	MISEFARI Valerio	NO			
19	NOCERA Antonino	SI			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	NO			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Anghelone Saverio, Nucera Anna, Zimbalatti Antonino, Marino Giuseppe e Muraca Giovanni.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - ART. 31 L.R. 25 NOVEMBRE 1996 N. 32" e concede la parola al consigliere Demetrio Martino, che relaziona in merito, e propone degli emendamenti al regolamento che vengono illustrati e posti in votazione così come di seguito specificati:

**Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento** - Il comma 2 viene integrato con quanto previsto all'art. 2 c. 2 della L.R. 32/96.

**Art. 3 - Requisiti generali di legittimità per l'accesso alle procedure di assegnazione in situazione di emergenza abitativa** - Si rinvia agli artt. 9 e 10 della L.R. n. 32/96 così come modificata dalla L.R. n. 57/2017.

**Art. 11** - Cassato a seguito delle modifiche apportate alla legge 32/96 dalla legge 57/2017.

**Art. 13 - Punteggi di selezione e criteri di priorità** - Si rinvia agli artt. 18 e 19 della L.R. 32/96 così come modificata dalla L.R. n. 57/2017.

**Art. 17 - Annullamento dell'assegnazione dell'alloggio** - Si rinvia all'art. 46 della L.R. 32/96.

**Art. 18 - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio** - Si rinvia all'art. 47 della L.R. n. 32/96 così come modificata dalla L.R. n. 57/2017.

**Art. 19 - Cause di risoluzione del contratto di assegnazione** - Si rinvia all'art. 51 della L.R. n. 32/96 così come modificato dalla L.R. n. 57/2017.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, gli emendamenti, con ordine così come esposti, che vengono approvati tutti a **maggioranza** dai 20 presenti in aula con lo stesso esito di votazione: **voti favorevoli 16** (FALCOMATA', BRUNETTI, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, NOCERA, QUARTUCCIO, SERA E SERRANO'); **voti contrari 4** (DATTOLA Lucio, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO E PIZZIMENTI) **astenuiti 0**.

Intervengono, quindi, nell'ordine i consiglieri: SERRANO', DATTOLA Lucio, MINNITI e SERA.

Il Dirigente, Arch. Antonino Cristiano, dopo l'approvazione in aula degli emendamenti al regolamento, esprime parere favorevole superando la prescrizione prima espressa.

Il Presidente pone quindi in votazione, per appello nominale su richiesta dei consiglieri di minoranza Dattola Lucio, Imbalzano Pasquale e Pizzimenti, la delibera in discussione che viene approvata a maggioranza dai 20 presenti in aula con il seguente esito: **voti favorevoli 16** (FALCOMATA', BRUNETTI, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, NOCERA, QUARTUCCIO, SERA E SERRANO'); **voti contrari 4** (DATTOLA Lucio, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO E PIZZIMENTI); **astenuiti 0**.

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** con atto n.111 del 12 giugno 2017, avente ad oggetto “Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa - Art.31 L.R. 25 novembre 1996, n.32”, la Giunta Municipale ha deliberato di:

- ricostituire la quota di alloggi di riserva da destinate per far fronte alle specifiche e documentate esigenze di emergenza abitativa previste dall’art.31 della L.R. n.32/1996 come già autorizzata dalla Giunta Regionale con delibera n.88 del 04/02/2003 nell’aliquota massima del 25 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili per l’assegnazione nel territorio comunale, con decorrenza dalla data della presente deliberazione;
- destinare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno come sopra disponibili, previa notifica per presa d’atto alla Giunta Regionale ed entro il limite percentuale che sarà disposto per l’assegnazione in situazioni di emergenza abitativa di cui al 1° coma dell’art.31 della citata L.R. n.32/96;
- adottare la proposta di “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa”, allegata alla presente deliberazione per la trasmissione alle Commissioni Consiliari competenti e, successivamente, al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

### **Dato atto che:**

- con nota prot. n.97464 del 20/06/2017 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ha inviato alla competente Commissione Consiliare “Statuto e Regolamenti”, ai sensi dell’art.40 del vigente Statuto Comunale, la suddetta delibera adottata dalla Giunta Comunale;
- con nota del 19/12/2017, acquisita con prot. n.200919 del 20/12/2017, il Presidente della Commissione Consiliare Speciale e Permanente “Statuto e Regolamenti” ha comunicato al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale l’approvazione del suddetto “Regolamento sulla riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa - Art.31, L.R. 25 novembre 1996, n.31” con nove voti favorevoli e tre astenuti;
- con successiva nota prot. n. 202981 del 22/12/2017, il Presidente della Commissione Consiliare Speciale e Permanente “Statuto e Regolamenti” ha trasmesso alla Responsabile del Servizio “Consiglio Giunta e Determine” la copia del suddetto regolamento, completa di una serie di emendamenti già licenziati favorevolmente dalla stessa Commissione;

**Preso atto che** con nota prot. n. 12194 del 23.01.2018 il Dirigente del Settore competente “LL.PP. - Edilizia Residenziale Pubblica”, cui è stata demandata la redazione della relativa proposta deliberativa da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, ha osservato che con l’intervenuta entrata in vigore della L.R. n.57/2017, avente ad oggetto “Modifiche alla L.R. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale”, pubblicata sul BURC n. 131 del 22/12/2018, occorre emendare gli articoli di detto regolamento così come di seguito elencato:

### **Prescrizioni:**

- Art.1 “Oggetto e finalità del Regolamento”: si rinvia all’art.2, comma 2, della L.R. 32/1996;
- Art. 3 “Requisiti generali di legittimità per l’accesso alle procedure di assegnazione in situazioni di emergenza abitativa”: si rinvia agli artt.9 e 10 della L.R. n.32/1996 così come modificata dalla L.R. 57/2017;
- Art. 13 “Punteggi di selezione e criteri di priorità”: si rinvia agli artt.18 e 19 della L.R. n.32/1996 così come modificata dalla L.R. 57/2017;
- Art. 17 “Annullamento dell’assegnazione dell’alloggio”: si rinvia all’art.46 della L.R. n.32/1996;

- Art. 18 “Decadenza dell’assegnazione dell’alloggio”: si rinvia all’art.47 della L.R. n.32/1996 così come modificata dalla L.R. 57/2017;
- Art. 19 “Cause di risoluzione del contratto di assegnazione”: si rinvia all’art.51 della L.R. n.32/1996 così come modificata dalla L.R. 57/2017;

**Visto** il parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente giusta nota prot. n. 200919 del 20.12.2017;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica, del suddetto competente Settore “L.L.PP. - Edilizia Residenziale Pubblica”, in calce alla presente proposta di deliberazione, di cui all’art.49 del D. lgs.267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

**Preso atto** dell’esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

- **di approvare** l’allegato “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’intervenuta L.R. n. 57/2017, avente ad oggetto “Modifiche alla L.R. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale”, pubblicata sul BURC n.131 del 22/12/2018;
- **di disporre** che con l’entrata in vigore del Regolamento di cui al presente atto, si intende automaticamente abrogato qualsiasi altro regolamento in materia e/o comunque in contrasto con lo stesso;
- **di dare atto** che il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di fine affissione della deliberazione di approvazione;
- **di porre** in duplice pubblicazione all’albo pretorio il Regolamento come sopra approvato, ai sensi dell’art. 124 comma 3, del vigente Statuto Comunale e, per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva;
- **di disporre**, altresì, la pubblicazione del Regolamento sul sito internet dell’Ente.



**COMUNE DI REGGIO CALABRIA**  
**- SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -**

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE  
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4... del 25/01/2018..)



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA



**Premessa**

La Legge Regione Calabria n.32 del 25 novembre 1996 all'articolo 31, prevede che la Regione Calabria possa autorizzare i Comuni ad assegnare, su riserva, ossia fuori dal bando, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili il 31 dicembre di ogni anno, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 20, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare anche in funzione di programmi di acquisto e recupero, trasferimento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui la permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno, ivi comprese le donne vittime di violenza in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.

La genericità delle fattispecie previste dal legislatore regionale, a fronte dell'obbligo di non superare l'aliquota indicata nelle assegnazioni su riserva, rende però necessario individuare requisiti specifici, oltre a quelli generali di cui all'articolo 10 della Legge Regione Calabria n.32/1996, che, i richiedenti l'alloggio "di riserva" devono possedere per accedere a detta tipologia di alloggi.

In sede di prima applicazione è ricostituita, con apposita notifica per presa d'atto alla Regione Calabria, la quota di alloggi di riserva ex art. 31, già autorizzata nel Comune di Reggio Calabria che, per effetto dell'applicazione della L.R. 8/95, per come modificata dall'art. 47, comma 1, L.R. n.19 del 12.06.2009 e ss.mm.ii., hanno subito la trasformazione da alloggi riservati ad alloggi di E.R.P.

Con il presente regolamento s'individuano i requisiti specifici che devono possedere i richiedenti l'alloggio sociale, residenti a Reggio Calabria, che si trovino in una delle situazioni di emergenza abitativa di cui alla sopracitata normativa ai fini del rilascio del parere favorevole da parte dell'istituente Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) della quale si stabiliscono le relative competenze.

**Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento, disposto in attuazione a quanto previsto dall'art.31 della Legge Regionale n.32 del 25/11/1996, disciplina i criteri, i modi per l'assegnazione e la gestione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (di proprietà del Comune e del Distretto di Reggio Calabria dell'ATERP CALABRIA) che si renderanno liberi, nonché degli immobili confiscati e assegnati all'Amministrazione Comunale, che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, appositamente destinati ad uso temporaneo, per fronteggiare specifiche situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari residenti in situazioni socio-economiche disagiate.

Definizioni (Art.2, L.R. n.32/96):

- sono da considerarsi alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
- sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case parcheggio e i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standard abitativi adeguati.

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA



**Art. 2. Situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 31 L.R. n. 32/1996**

Sono considerate situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 31 della L.R. n.32/1996, quelle dei nuclei che:

- a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto ordinato dall'Autorità Giudiziaria o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
- b) devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano in seguito di ordinanza di sgombero o esecuzione di urgente e improcrastinabili lavori pubblici o interesse pubblico o in conseguenza di pubbliche calamità che lo rendano inutilizzabile;
- c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti, secondo i requisiti previsti dall'art.5 della L.R. n.32/96;
- d) coabitano in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda;
- e) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
- f) risultano ospiti da almeno sei mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
- g) risultano essere costituiti da componenti portatori di handicap psico-fisico e/o pazienti psichiatrici in cura presso i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Sanitarie;
- h) risultano essere presenti donne vittime di violenza in condizione di grave disagio socio-economico, laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.

Per le assegnazioni degli alloggi riservati e per le assegnazioni in via provvisoria, che non possono eccedere la durata di due anni, devono sussistere i requisiti prescritti dal successivo articolo 3, salvo nei casi di assegnazione in via provvisoria a seguito di pubbliche calamità, di sgombero di unità abitative pericolanti o dovute a problematiche gravi per l'ordine pubblico, per i casi di sfratto per morosità incolpevole o qualora sopravvenga la perdita dell'unica abitazione a causa di procedure esecutive di asta pubblica.

Ogni variazione della condizione di emergenza abitativa deve essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata agli Uffici Comunali competenti. In particolare ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto il richiedente dovrà comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il mancato aggiornamento, se rilevato durante la fase dell'istruttoria, comporta la sospensione del procedimento di assegnazione, ovvero la revoca del provvedimento finale, se rilevata in seguito all'assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 20 lett. i) del presente Regolamento.

**Art. 3. Requisiti generali di legittimità per l'accesso alle procedure  
di assegnazione in situazioni di emergenza abitativa**

I cittadini che si trovano in una delle situazioni di grave disagio abitativo definite all'art.2 del presente Regolamento, per ottenere l'assegnazione di alloggi di ERP su riserva (ossia fuori dal bando generale di assegnazione in locazione) devono essere in possesso dei seguenti requisiti. I requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione ed in costanza del rapporto.

Requisiti:

Si rinvia agli artt. 9 e 10 della L.R. n.32/1996 modificata dalla L.R. n.57/2017.



#### **Art. 4. Nozione di nucleo familiare**

Ai fini del presente Regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o conviventi more uxorio e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola. Inoltre, con riferimento anche a quanto previsto dal Regolamento sull'Istituzione del Registro delle Unioni Civili, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Reggio Calabria n. 15 del 14/05/2015, si intendono come "nuclei familiari" anche le Unioni Civili.

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e certifichino tale situazione nelle forme di legge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado, gli affini fino al 2° grado, fatti salvi i figli nati in tale periodo.

Si possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà, sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi. Ogni variazione del nucleo familiare, in qualsiasi momento intervenuta, durante la permanenza in graduatoria e il periodo di fruizione dell'alloggio, deve essere tempestivamente comunicata agli Uffici Comunali.

E' ammessa, con preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per lo stesso periodo di tempo, qualora la richiesta sia motivata da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte del Comune. Tale ospitalità temporanea non genera alcun diritto a succedere nell'assegnazione.

#### **Art. 5. Variazione del nucleo familiare**

Qualsiasi variazione del nucleo familiare intervenuta dopo l'assegnazione temporanea deve essere segnalata entro 5 giorni presso gli Uffici competenti del Comune e alla Commissione per l'Emergenza Abitativa, i quali devono verificare che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici.

Nel caso di decesso del soggetto richiedente o dell'assegnatario, subentrano eventualmente nel medesimo diritto i componenti risultanti nello stato di famiglia al momento del decesso e/o già presenti al momento dell'assegnazione.

Nel caso di separazione dei coniugi, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del medesimo o di separazione del convivente more uxorio, la Commissione per l'emergenza abitativa provvede a dare mandato ai competenti Uffici ai fini della voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, previa verifica della sussistenza nei confronti del subentrante e degli altri componenti del nucleo familiare dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio.

Ogni abuso delle facoltà consentite agli assegnatari, ai sensi del presente articolo, è motivo di decadenza dell'assegnazione.



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA



**Art. 6. La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.)**

La Commissione è costituita dai seguenti componenti:

- un professionista indicato dal Sindaco con funzioni di Presidente;
- il Dirigente del Settore Edilizia Residenziale Pubblica o suo delegato;
- il Dirigente dell'Avvocatura Civica o suo delegato;
- il Dirigente del Settore Polizia Municipale o suo delegato.

Le sedute sono valide quando siano presenti almeno due membri della commissione più il Presidente; in caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio.

**Art. 7. Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa**

Nel corso della prima riunione, la Commissione per l'Emergenza abitativa, di seguito nominata C.E.A., procede all'elezione del Vicepresidente.

La C.E.A. si riunisce con cadenza periodica continuativa (almeno una volta ogni 30 giorni) e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Ai fini della formazione delle graduatorie la Commissione si riunisce ogni 6 mesi, come di seguito indicato:

- seduta 1° semestre: dal 15 al 30 Giugno;
- seduta 2° semestre: dal 01 al 15 Dicembre.

La C.E.A. delibera all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti e i loro eventuali delegati sono sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle sedute della C.E.A. per tre convocazioni consecutive.

I componenti della C.E.A. sono tenuti al segreto d'Ufficio, nonché all'obbligo di non divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per l'effetto delle attività svolte.

**Art. 8. Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa**

Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:

- la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale, circa la sussistenza di una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'art. 2 del presente Regolamento, nonché il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di cui al successivo art. 3, sia in capo ai richiedenti l'alloggio sociale sia per i componenti del relativo nucleo familiare;
- la formazione, adozione e approvazione della graduatoria per l'assegnazione temporanea degli alloggi;
- la valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione;

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA**

- l'analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che il Comune ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti;
- la formulazione di pareri di merito e/o decisioni in ordine a:
  - a. verifiche sulla sussistenza della condizione di emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali del Comune o dai Servizi Socio-Sanitari dell'A.S.P. territoriale;
  - b. autorizzazioni concernenti la proroga dei contratti scaduti per il documentato perdurare del grave disagio socio-economico dei nuclei familiari assegnatari;
  - c. annullamento, decadenza, revoca della concessione degli alloggi qualora siano venuti meno le condizioni e i requisiti che hanno dato diritto all'assegnazione;
  - d. provvedimenti a seguito di straordinarie situazioni sopraggiunte per cui l'assegnatario non ha occupato l'alloggio entro i termini previsti dalla data di assegnazione secondo il presente regolamento;
  - e. la valutazione delle condanne passate in giudicato che abbiano afferito a reati di criminalità organizzata e terrorismo, in considerazione alla loro compatibilità con i requisiti per la partecipazione alla selezione;
  - f. qualsiasi evento e/o situazione non espressamente ricompresi dal presente regolamento.

Il parere espresso dalla C.E.A. ha carattere obbligatorio non vincolante. L'atto dispositivo sindacale e/o dirigenziale è tenuto, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.

**Art. 9. Presentazione, contenuto e istruttoria delle domande  
per l'assegnazione temporanea degli alloggi ERP**



Le domande, redatte unicamente su apposito modulo allegato reperibile sul sito del Comune di Reggio Calabria, possono essere presentate senza soluzione di continuità, presso l'Ufficio protocollo del Comune - Settore ERP - e devono contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a. generalità, indirizzo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico e sottoscrizione del richiedente;
- b. dichiarazione di presa visione e accettazione di tutte le regole e delle condizioni del presente Regolamento;
- c. dichiarazione ai fini dell'istruttoria:
  - di obbligarsi all'uso dell'immobile richiesto esclusivamente per le finalità per le quali è concesso
  - di assumere la diretta responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possono verificarsi durante l'utilizzo dell'immobile assegnato, sollevando il Comune da ogni incombenza;
  - di obbligarsi a restituire l'immobile nelle stesse condizioni e nel perfetto stato nel quale esso si trovava al momento dell'assegnazione;
  - di obbligarsi a fornire qualsiasi ulteriore documentazione integrativa che il Comune, a proprio insindacabile giudizio, ritiene necessaria o utile acquisire ai fini dell'istruttoria;
- d. alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
  - dichiarazione attestante le condizioni di cui ai requisiti previsti dagli artt.2 e 3 del presente Regolamento;
  - valida documentazione attestante le condizioni di emergenza abitativa e i requisiti generali richiesti ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti al successivo art. 13;

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA**

- attestazione ISEE in corso di validità e/o dichiarazione dei redditi o, in assenza di obbligo di presentazione, CUD, attestazioni e/o autocertificazioni relative alla situazione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente;
- certificato del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti;
- fotocopia di valido documento di riconoscimento o permesso di soggiorno in corso di validità se cittadini extracomunitari.

Il Responsabile del Settore competente o altro dipendente, appositamente delegato, procede all'istruttoria preliminare delle domande entro il termine perentorio dei 15 giorni dalla ricezione, verifica la completezza e la regolarità della documentazione, avvalendosi anche dell'ausilio del Comando della Polizia Municipale nonché degli operatori dei Servizi Sociali del territorio e cura la successiva trasmissione delle istanze istruite alla C.E.A. per la verifica dei requisiti e la formazione della graduatoria definitiva.

Il termine stabilito dal comma precedente è sospeso e rideterminato per la sua intera durata nel caso in cui sia necessario acquisire chiarimenti o integrazioni alla domanda presentata. In tal caso i richiedenti potranno essere invitati a mezzo Raccomandata A.R. a produrre entro 10 giorni ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria per l'accertamento preliminare dei requisiti. Trascorso tale periodo, l'istruttoria viene conclusa anche in assenza della documentazione integrativa richiesta. Il mancato accoglimento della domanda anche a seguito di parere negativo della C.E.A. deve essere, in ogni caso, formalmente portato a conoscenza dei richiedenti.

**Art. 10. Motivi di esclusione della domanda dalle procedure  
di assegnazione alloggi per emergenza abitativa**



Saranno escluse dalla procedura di assegnazione alloggi per emergenza abitativa le domande presentate da soggetti richiedenti che:

- a. siano destinatari di contributi a sostegno del canone di locazione e siano stati successivamente sfrattati per morosità;
- b. siano assegnatari a titolo definitivo di alloggi ERP ed abbiano successivamente perso i requisiti previsti per l'assegnazione;
- c. abbiano riportato, nei cinque anni che precedono la partecipazione al bando, la contestazione di occupazione abusiva di alloggio ERP (art. 5, comma 1 bis, L. 23 maggio 2014, n.80), salvo quanto previsto dall'art.11, comma 3-bis, L. 18 Aprile 2017.

**Art. 11. Formazione e gestione della graduatoria.**

(Articolo cassato)

**Art. 12. Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi**

Avverso la graduatoria o il parere contrario all'assegnazione di alloggio sociale in emergenza abitativa espresso dalla C.E.A., il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria o dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.

La C.E.A. esamina tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA**

Qualora l'istanza sia respinta, non potranno essere esaminate dalla C.E.A. ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge così come evidenziato nella comunicazione di diniego di assegnazione a cura degli Uffici competenti.

**Art. 13. Punteggi di selezione e criteri di priorità**

Si rinvia agli artt. 18 e 19 della L. R. n. 32/96 così come modificata dalla L.R. n. 57/2017.



**Art. 14. Provvedimento di assegnazione alloggio ad uso temporaneo**

Il provvedimento di assegnazione di alloggio a uso temporaneo è disposto con decreto del Sindaco secondo l'ordine di graduatoria di emergenza abitativa, approvata dalla C.E.A.

Su indicazione della Commissione, gli Uffici competenti provvedono ad inviare formale comunicazione agli aventi diritto non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, procedendo contestualmente alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della domanda di assegnazione. Per il requisito reddituale si applica il limite vigente al momento della verifica.

L'eventuale mutamento delle condizioni di emergenza abitativa di cui al precedente art. 2 o la perdita dei requisiti generali di legittimità di cui al precedente art. 3 viene contestata dalla C.E.A. con comunicazione immediata all'interessato, il quale, entro 10 giorni, può formulare le proprie controdeduzioni.

Preso atto del riscontro dell'interessato, la C.E.A. decide in via definitiva entro 10 giorni, accogliendo le controdeduzioni o depennando l'interessato dalla graduatoria, ovvero mutandone la posizione.

Nei casi di mutamento dei requisiti soggettivi che hanno determinato l'attribuzione di punteggio la C.E.A. procede alla rimozione dei relativi punti assegnati con la conseguente modifica della graduatoria.

Salvo particolari situazioni contingenti, gli alloggi sono assegnati tenendo conto della proporzione tra il numero dei vani e la consistenza del nucleo familiare, come previsto dall'art. 26 L.R. n.32/1996 e secondo quanto previsto dal comma II del precedente articolo 13.

La C.E.A. sulla base del provvedimento di assegnazione, dà mandato ai competenti Uffici al fine di provvedere alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e la consegna dell'alloggio, il quale deve essere stabilmente occupato entro e non oltre i 10 giorni successivi, a pena di decadenza dell'assegnazione.

In caso di mancata presentazione dell'assegnatario senza giustificato motivo, ovvero in caso di rinuncia all'alloggio assegnato senza gravi e documentati motivi, il Sindaco dichiara decadenza all'assegnazione.

**Art. 15. Durata delle assegnazioni**

Gli alloggi sono assegnati per l'uso temporaneo ovvero per tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e, comunque, per una durata non superiore ad anni uno dalla data di stipulazione del contratto.

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA**

Decorso tale termine, qualora le condizioni di grave disagio socio-economico del nucleo familiare, documentato nelle opportune forme, persistano ancora e non consentano soluzioni alternative, può essere autorizzata la proroga per un ulteriore anno, previo parere obbligatorio della C.E.A. Non sono consentite proroghe ulteriori.

Allo scadere del primo anno o del termine ulteriormente concesso (in caso di proroga) sarà predisposto da parte degli Uffici dell'Ente gestore apposito atto di rilascio dell'immobile.

**Art. 16. Contratto e canone di locazione**

Il canone di locazione delle unità abitative assegnate è determinato ai sensi del titolo III della L. R. n.32/1996, secondo le modalità previste per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata ai sensi dell'art.38 della L.R. n.32/1996. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito palesemente inattendibile si applica un canone convenzionale sanzionatorio, così come definito dal comma IV dello stesso art.38.

Sono altresì a carico dell'assegnatario le spese inerenti le utenze domestiche, nonché i tributi e le imposte comunali e, ove previste, le spese condominiali, che in caso di mancato pagamento saranno equiparate alla condizione di morosità.

Per tutti gli alloggi ove valga l'applicazione della L.R. n.32/1996, si assumerà a riferimento lo schema di contratto-tipo approvato dalla Regione Calabria.

**Art. 17. Annullamento dell'assegnazione dell'alloggio**

Si rinvia all'art. 46 della L.R. n.32/1996.



**Art. 18. Decadenza dell'assegnazione dell'alloggio**

Si rinvia all'art.47 della L.R. n.32/1996 così come modificata dalla L.R. n.57/2017.

**Art. 19. Cause di risoluzione del contratto di assegnazione**

Si rinvia all'art.51 della L.R. n.32/1996 così come modificata dalla L.R. n.57/2017.

**Art. 20. Motivi di revoca del provvedimento di assegnazione**

Salvo i casi previsti dagli artt.17 e 19, l'assegnazione temporanea dell'alloggio può essere comunque revocata, anche su proposta dell'Ente gestore, previo parere obbligatorio della C.E.A., ogni qualvolta siano riscontrate le seguenti circostanze:

- a. anche uno solo dei componenti del nucleo familiare richiedente abbia in corso condanne o procedimenti connessi ad attività mafiose o di criminalità organizzata, o per reati contro la P.A., o per reati contro il patrimonio pubblico non ancora estinti;
- b. anche uno solo dei componenti del nucleo familiare richiedente sia stato oggetto, da meno di due anni di un provvedimento di revoca della concessione in uso di immobili di proprietà comunale;

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA**

- c. siano state apportate arbitrariamente modifiche o innovazioni non autorizzate all'immobile, ai locali, agli impianti, ecc. e non ha più ripristinato lo stato dei luoghi entro 30 giorni dalla notifica di diffida da parte dell'Ente;
- d. l'immobile sia stato oggetto di un uso improprio, scorretto per incuria, negligenza o cattiva conduzione;
- e. vengano ospitate persone terze, per periodi superiori a quelli consentiti, senza l'autorizzazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del presente Regolamento;
- f. anche uno solo dei componenti del nucleo familiare richiedente ponga in essere comportamenti gravi e incompatibili con la civile convivenza;
- g. nel caso di accertato pericolo e inadeguatezza strutturale dell'immobile che rende necessario e immediato lo sgombero per l'effettuazione urgente dei lavori di messa in sicurezza e/o adeguamento;
- h. accertata mancata comunicazione degli Uffici Comunali competenti anche di una sola variazione delle dichiarate condizioni di emergenza abitativa a seguito di assegnazione dell'alloggio.

L'assegnatario che si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal contratto sottoscritto, non potrà ottenere l'utilizzo di beni comunali almeno per 2 anni successivi dal provvedimento di revoca, durante i quali l'ulteriore domanda di assegnazione eventualmente presentata, non sarà tenuta in considerazione.

**Art. 21. Occupazione illegale di alloggi.**

Il Dirigente del Settore competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante al rilascio dell'alloggio entro e non oltre gli otto giorni successivi.

L'atto del Dirigente del Settore competente o suo delegato, che deve contenere i termini per il rilascio, non eccedente i quindici giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Nei confronti degli occupanti senza titolo l'amministrazione comunale sporge querela ai sensi dell'art. 633 Codice Penale.

**Art. 22. Recupero forzoso degli alloggi non rilasciati**

Qualora l'alloggio non sia rilasciato nei termini indicati nelle Ordinanze emesse per i casi di annullamento, decadenza, revoca e risoluzione del contratto, salvo i casi previsti dall'art.11 della L. 18 Aprile 2017, il Dirigente del Settore competente procede al recupero coattivo dell'alloggio, assegnando al Comando di Polizia Municipale il compito della relativa esecuzione con la collaborazione dei Servizi di supporto così individuati: Ufficio Manutenzione Edilizia Residenziale pubblica per le operazioni di trasporto e ricovero masserizie nonché per la sostituzione e messa in sicurezza della serratura della porta di accesso all'immobile, Ufficio Avvocatura Civica per la redazione dei relativi verbali. Nel caso di alloggio di proprietà ATERP Calabria, gli Uffici per come sopra indicati forniranno assistenza e collaborazione ai Funzionari e alle strutture delegate dallo stesso Ente gestore all'esecuzione del recupero coattivo dell'immobile.



COMUNE DI REGGIO CALABRIA  
SETTORE LL.PP. - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA

**Art. 23. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data della pubblicazione della delibera di approvazione definitiva del Consiglio Comunale n. .... del.....

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme previste dalla L.R. n.32/1996 e ss.mm.ii., in quanto applicabili.



*6/1/1*